



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente

Inserimento N. 293 del 26/09/2025

Ordinanza n. 281 del 26/09/2025

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AI SENSI DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030) PER IL PERIODO OTTOBRE 2025/MARZO 2026 E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA 279/2025

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il decreto legislativo 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." e ss.mm.ii. attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10.11.2020 la Repubblica Italiana è stata condannata per la violazione degli articoli 13 e 23 della richiamata Direttiva 2008/50/CE con riferimento specifico al materiale particolato PM₁₀, nonché della successiva lettera di messa in mora del 13.03.2024, con cui la Commissione europea ha avviato la Procedura d'infrazione n. 2014/2147;
- i parametri più critici per l'Emilia-Romagna sono il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e l'ozono;
- questa Amministrazione si pone come obiettivo prioritario la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che:

- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM₁₀ (50 µg/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO₂ (40 µg/m³), fissati dalla direttiva 2008/50/CE;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le polveri fini (PM₁₀ e PM_{2,5}) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM₁₀ in due ambiti territoriali in cui ricade anche il Comune di Castelfranco Emilia, e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori

limite di PM₁₀, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

- le concentrazioni di PM₁₀ sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM₁₀ primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo, nonostante sia stato rispettato il valore limite giornaliero nel 2023;
- in Regione Emilia-Romagna è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂;

VISTI:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 152 del 30.01.2024, finalizzato a raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 05.06.2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte;
- la legge regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici";
- la legge n. 103 del 10.08.2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13.06.2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

VISTI in particolare:

- l'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2030, ove si stabiliscono le misure di limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, da adottare dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno seguente, anche comprensive:
 - a. dell'istituzione delle domeniche ecologiche nella misura di quattro al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività;
 - b. della quantificazione del numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, che per il Comune di Castelfranco Emilia è fissato a 300 annui;
- l'articolo 15 delle NTA del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede per il Comune di Castelfranco Emilia, nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento (falò tradizionali o fuochi d'artificio), a eccezione dei barbecue;
- l'articolo 16 delle NTA del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo nel Comune di Castelfranco Emilia, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE nei giorni di controllo indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀ per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'articolo 17 delle NTA del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 o più superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio;
- l'articolo 21 delle NTA del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:

- a. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b. l'obbligo di mantenimento nell'ambito di Pianura Est, che comprende il Comune di Castelfranco Emilia, delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali per tutta la stagione termica, a eccezione di ospedali, case di cura, scuole, impianti sportivi e assimilabili;
 - c. l'obbligo di mantenimento nell'ambito di Pianura Est, che comprende il Comune di Castelfranco Emilia, delle temperature fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali per tutta la stagione termica;
- l'articolo 42, comma 2, della legge regionale 18.07.2017, n.16 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, escludendo da tale sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
 - l'articolo 22 delle NTA del PAIR 2030, che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
 - l'articolo 33 delle NTA del PAIR 2030 che dispone per il Comune di Castelfranco Emilia il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 03.04.2006, n.152 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo fatte salve le seguenti deroghe:
 - a. abbruciamenti effettuati a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - b. abbruciamenti effettuati nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
 - c. abbruciamenti per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno di soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ogni ettaro di fondo agricolo, purché in area non raggiungibile dalla viabilità ordinaria da parte del proprietario o detentore, non siano attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

RITENUTO che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno adottare tutti i provvedimenti previsti dalle NTA del PAIR 2030;

CONSIDERATO che l'ordinanza sindacale n.279 del 26.09.2025, avente medesimo oggetto, conteneva un errore materiale relativo alle date di applicazione;

RITENUTO necessario adottare un nuovo atto finalizzato ad attuare quanto previsto nel PAIR 2030 e nelle ulteriori norme in materia ambientale sopracitate per la stagione 2025-2026;

VISTI

- l'articolo 13 della legge 23.12.1978, n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm.ii.;
- la legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 7 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e ss.mm.ii.;
- l'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo 03.04.2006, n.152 "Testo unico in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 06.07.2007 n.4 “adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari [...]” e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 19.03.2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 07.11.2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. il divieto di circolazione nella fascia oraria 08:30 – 18:30 **dal 01.10.2025 al 31.03.2026** nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e a esclusione delle giornate del 1° novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio nell’area delimitata dalle vie Circondaria Nord e Sud e a esclusione di queste ultime, come da planimetria di cui all’allegato n.1, dei seguenti veicoli non ricompresi nell’allegato 2:
 - a. a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - b. a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - c. diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - d. ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
2. il divieto di circolazione nella fascia oraria 08:30 – 18:30 nelle giornate di domenica dei mesi di **ottobre 2025, novembre 2025, gennaio 2026, febbraio 2026 e marzo 2026** e a esclusione delle giornate del 1° novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio nell’area delimitata dalle vie Circondaria Nord e Sud e a esclusione di queste ultime, come da planimetria di cui all’allegato n.1, dei seguenti veicoli non ricompresi nell’allegato 2:
 - a. a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - b. a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - c. diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - d. ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
3. l’obbligo per tutta la stagione termica di non superare la temperatura:
 - a. di 19° C in case, uffici, luoghi per le attività ricreative associative o di culto, attività commerciali; a eccezione di ospedali, case di cura, scuole, impianti sportivi e assimilabili;
 - b. di 17° C nei fabbricati che ospitano attività industriali e artigianali;

4. il divieto di utilizzare **dal 01.10.2025 al 31.03.2026** biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, etc.) in generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” in tutte le unità immobiliari comunque classificate che dispongano di impianto di riscaldamento alternativo;
5. l’obbligo di utilizzare pellet nei generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW:
 - a. che rispetti le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 03.04.2006, n.152;
 - b. che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
6. il divieto, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, di mantenere le porte di accesso di esercizi commerciali e locali pubblici costantemente aperte, ovvero per un periodo di tempo superiore a quello che risulti strettamente necessario per il normale ricambio d’aria o per il transito del pubblico;
7. il divieto di effettuare **dal 01.10.2025 al 31.03.2026** qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, inclusi falò tradizionali o fuochi d’artificio, a eccezione dei barbecue e degli eventi promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale;
8. il divieto di effettuare **dal 01.10.2025 al 31.03.2026** qualsiasi abbruciamento dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 03.04.2006, n.152, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, fatte salve le seguenti deroghe:
 - a. abbruciamenti effettuati a seguito di prescrizioni emesse dalle Autorità fitosanitaria o dalla AUSL di Modena;
 - b. abbruciamenti effettuati nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
 - c. abbruciamenti per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno di soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ogni ettaro di fondo agricolo, purché in area non raggiungibile dalla viabilità ordinaria da parte del proprietario o detentore, non siano attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
9. l’adozione, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE preveda lo sfioramento dei limiti di PM₁₀ nel giorno di controllo, delle seguenti misure emergenziali in tutto il territorio comunale **dal 01.10.2025 al 31.03.2026**, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo incluso:
 - a. l’estensione del divieto di circolazione di cui all’ordine n.1 a tutti i veicoli diesel EURO 5, fuorché quelli indicati nell’allegato n. 2;
 - b. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, ad esclusione degli spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale al PAIR 2030;
 - c. il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure previste dall’ordinanza da parte della Polizia locale;
10. la revoca dell’ordinanza sindacale n.279 del 26.09.2025;

COMUNICA

- che la Polizia Locale è incaricata dei controlli relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto;
- che le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla presente Ordinanza, applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689 del 24.11.1981, sono le seguenti:
 - a. ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 13-bis del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dagli ordini nn. 1, 2 e 9 a) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del medesimo decreto, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
 - b. ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle esenzioni di cui all'allegato 2 equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla precedente lettera;
 - c. ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, la violazione di ogni altro ordine di cui alla presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che la fattispecie non integri più grave reato;
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Castelfranco Emilia, 26/09/2025

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10